



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cosa cambia per la legge a 16 anni

Autore: Carlos Arija Garcia | 27/03/2020



Giuridicamente è possibile sposarsi con le dovute autorizzazioni ed avviare un'attività commerciale. Poi, fine dell'obbligo scolastico e accesso al lavoro.

Non è vero che bisogna attendere i 18 anni per varcare il confine dalla minore alla maggiore età. Già due anni prima, si entra in una sorta di limbo dove non si è più del tutto minorenni, pur non essendo ancora del tutto maggiorenni. Quindi, **cosa**

cambia per la legge a 16 anni? Che succede in quel lasso di tempo, tra il momento in cui si spengono 16 candeline e quello in cui, ormai, si acquisiscono tutti i diritti degli adulti?

Succede che, ad esempio, la normativa ritiene che tu sia abbastanza maturo per sposarti e mettere su famiglia, ma non per votare. Da più parti è stato proposto di aprire le urne anche ai sedicenni. Nel 2007 ci provò l'allora segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni e, in tempi più recenti, l'idea è stata rilanciata da chi fu il suo successore, nonché presidente del Consiglio, Enrico Letta. L'ipotesi è stata appoggiata anche dall'attuale capo del Pd, Nicola Zingaretti, e dai suoi «soci di governo» del Movimento 5 Stelle. Perfino la Lega si era schierata a favore. Ma è rimasto tutto fermo e, quindi, nell'elenco di quello che **cambia per la legge a 16 anni** non c'è la possibilità di andare a votare.

Ci sono, invece, altre novità nella vita di un neosedicenne. Vediamo quali sono.

Cosa cambia a 16 anni: il matrimonio

Ai più sembrerà un po' presto per farlo e, forse, anche i diretti interessati vorranno aspettare un po' di più. Ma, volendo, a 16 anni ci si può già sposare. Quindi, a quell'età, **cambia per la legge** la possibilità di contrarre **matrimonio** se il sedicenne ne fa richiesta al tribunale ed il giudice ha accertato la maturità psico-fisica del ragazzo o della ragazza e la fondatezza delle motivazioni avanzate nell'istanza **[1]**.

In sostanza, il tribunale per i minorenni può rilasciare questa autorizzazione dopo un procedimento avviato su richiesta del giovane che ha compiuto 16 anni ma che non è ancora arrivato alla maggiore età e che presenta contemporaneamente questi due requisiti indispensabili:

- la capacità di valutare in modo cosciente e consapevole le responsabilità che derivano dall'atto matrimoniale. È quella che viene considerata «**maturità psico-fisica**»;
- i **gravi motivi**, tra i quali solitamente è compresa una gravidanza inattesa che porta in molti casi al cosiddetto «matrimonio riparatore». Oggi la giurisprudenza raramente ritiene questa ragione sufficiente per consentire ad un sedicenne di sposarsi, specialmente in mancanza di una personalità responsabile. Ed altrettanto raramente oggi si vedono dei matrimoni

riparatori: più comuni, arrivato il caso, le convivenze.

Ad ogni modo, se ci sono i fondamenti per dare il via libera al matrimonio, l'autorizzazione viene rilasciata dal tribunale per decreto, che viene comunicato al pubblico ministero, agli sposi e ai loro genitori o a chi ne fa le veci.

Nel caso qualcuno avesse da obiettare, è possibile presentare **reclamo** contro il decreto con ricorso alla Corte d'appello entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui è stato comunicato. La successiva ordinanza della Corte d'appello, emessa in camera di consiglio, non è impugnabile.

Trascorsi quei 10 giorni, se nessuno ha presentato reclamo, il decreto acquista efficacia ed il matrimonio si può celebrare.

Cosa può fare il sedicenne sposato

Il **sedicenne che si sposa** diventa, in questo modo e dal punto di vista giuridico, **persona emancipata** ed ha come curatore il proprio coniuge (se maggiorenne) oppure uno fra i genitori. In qualità di persona emancipata, può compiere autonomamente tutti gli atti che non oltrepassano la normale amministrazione, come ad esempio quelli che riguardano il bilancio e l'economia familiare, l'amministrazione del patrimonio, i beni mobili di cui ha bisogno, ecc. Per gli altri atti, ha bisogno dell'intervento del curatore e dell'autorizzazione del giudice tutelare: si parla dell'acquisto di beni di una certa entità (come può essere la casa), dell'accettazione di una donazione, della riscossione di capitali, della locazione di un immobile per più di nove anni, dell'alienazione di beni, della costituzione di un'ipoteca, ecc.

Va da sé che **chi si sposa a 16 anni** può lasciare la casa dei genitori per andare a vivere con il coniuge.

Cosa cambia a 16 anni: l'esercizio di un'impresa commerciale

Un'altra cosa che cambia per la legge a 16 anni è la possibilità per la persona emancipata di esercitare un'**impresa commerciale** senza essere assistita da un curatore **[2]**. Ci vorranno, però, il parere del giudice tutelare (sentito, comunque, il curatore) e l'autorizzazione del tribunale.

In questo modo, il minorente può garantire il sostentamento alla famiglia appena formata. Ha la facoltà di compiere in maniera autonoma anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione e anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

Cosa cambia a 16 anni: il consenso per i rapporti sessuali

In Italia, l'età del consenso per avere **rapporti sessuali** è stabilita a 14 anni, ma ci sono dei casi particolari, alcuni dei quali interessano i **sedicenni**. Nello specifico:

- a 16 anni non si può avere un rapporto sessuale con un **minore di 13 anni**: il consenso di quest'ultimo non si considera valido. Inoltre, se il minore ha meno di 10 anni, si applica l'aggravante prevista dal Codice penale per i casi di violenza sessuale «con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa» **[3]**;
- a 16 anni si può avere un rapporto sessuale consenziente con una persona che abbia compiuto i **13 anni**: il consenso di quest'ultima non è valido ma l'atto non viene punito, poiché tra i due non c'è una differenza di età superiore a tre anni;
- a 16 anni si può avere un rapporto sessuale consenziente con una persona **dai 14 anni in su**.

La legge consente al ragazzo o alla ragazza di 16 anni di **riconoscere un figlio** naturale **[4]**.

Cosa cambia a 16 anni: scuola e lavoro

Compiere 16 anni significa anche non essere più costretti ad andare a scuola. A quell'età, infatti, finisce l'**obbligo scolastico** e viene consentito l'accesso al mondo del **lavoro**.

Il ministero dell'Istruzione, infatti, stabilisce che «è obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni». Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino

all'età di 18 anni.

Parallelamente, i 16 anni rappresentano la soglia per poter **cominciare a lavorare**, anche se la legge consente alcune eccezioni che riguardano i minori under 16 e perfino i bambini (pensiamo a quelli del mondo dello spettacolo o della pubblicità, ad esempio). In ogni caso, va salvaguardata la loro integrità psico-fisica.

Note

[1] Art 84 cod. civ. **[2]** Art. 397 cod. civ. **[3]** Art. 609-ter co. 2 cod. pen. **[4]** Art. 250 cod. civ. *Autore immagine: Canva.com*